



ORDINANZA N. 5 DEL 07/05/2024

Settore proponente: Area Tecnica

OGGETTO:

CIRCOLAZIONE STRADALE IN LOCALITA' MOE' - MODIFICA DELLA VIABILITA' ORDINARIA CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA A 2,3 M ED ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO A VISTA E DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I MEZZI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE E 2,3 METRI DI LARGHEZZA, SUL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GLI ABITATI DI COL DI LASTE E MOE'.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

VISTO lo smottamento verificatosi nella mattinata del giorno 06/05/2024 che ha interessato la viabilità comunale che collega gli abitati di Col di Laste e Moè;

CONSIDERATA la necessità di porre delle barriere di protezione, che determinano il conseguente restringimento della carreggiata a circa 2,3 metri di larghezza;

PRESO ATTO dunque che il restringimento della carreggiata comporta la necessità di predisporre un senso unico alternato regolato a vista;

RITENUTO pertanto di dover limitare il peso e le dimensioni dei mezzi a cui permettere il transito sulla viabilità interessata dallo smottamento per evitare un sovraccarico della struttura stradale;

VERIFICATA quindi la necessità di limitare il transito sulla viabilità comunale ai soli mezzi di massa inferiore alle 3,5 tonnellate e 2,3 metri di larghezza per salvaguardare l'incolumità delle persone;

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285 e ss.mm.ii "Nuovo Codice della Strada" ed in particolare gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii. in particolare l'art.107;

VISTO lo Statuto Comunale di Rocca Pietore;

VISTO il Decreto Sindacale n.6 del 31/01/2024 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità dell'Area Tecnica;

ORDINA

per i motivi in premessa

- Il restringimento della carreggiata a 2,3 metri;
- l'istituzione di senso unico alternato regolato a vista;
- il divieto di transito, a tutti i mezzi pesanti di qualsiasi dimensione e portata;



Comune di Rocca Pietore
Provincia di Belluno
Comune della Ròcia
Provincia de Belun

sulla strada comunale che collega gli abitati di Col di Laste e Moè

consentendo il solo transito ai MEZZI AVENTI MASSA INFERIORE ALLE 3,5 t E LARGHEZZA INFERIORE A 2,3 m.

RICHIAMA

L'attenzione degli utenti della strada sulla necessità di procedere sulla viabilità comunale nel tratto compreso tra gli abitati di Col di Laste e Moè, con la massima prudenza e conseguente riduzione della velocità.

DISPONE

- di derogare alla presente ordinanza il transito dei mezzi di SOCCORSO comunque di larghezza inferiore ai 2,3 metri;
- di incaricare il personale di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine Pubblico alla vigilanza di quanto disposto con la presente ordinanza.
- di trasmettere la presente ordinanza a:
 - Ufficio di Polizia Locale del Comune di Rocca Pietore
 - Comando Stazione Carabinieri Alleghe Caprile Bellunese
 - Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Belluno
 - Centrale Operativa Suem 118
 - Valpe Ambiente s.r.l

AVVERTE

Che la presente ordinanza è resa nota mediante affissione nell'area interessata e pubblicazione all'Albo on line e sul sito Internet del Comune di Rocca Pietore.

Che avverso la presente ordinanza è possibile esperire, ai sensi dell'art. 3 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 alternativamente, i seguenti rimedi:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza della presente, ai sensi degli artt. 29 e 41 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;



Comune di Rocca Pietore
Provincia di Belluno
Comun de la Ròcia
Provincia de Belum

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza della presente, ai sensi dell'art. 8 e ss. D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
FABBRICA GUIDO

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)